

DIRETTIVE DEONTOLOGICHE

Direttive concernenti la professione di fisioterapista valide per i membri della ASF - TI

(Aggiunta agli statuti della ASF - Associazione Ticino del 10.12.2003).

Nella presente stesura, per praticità e in ossequio ad una corretta espressione linguistica, l'attribuzione al maschile è stata usata per ambo i sessi.

I. Aspetti deontologici della professione

Il fisioterapista si impegna ad assistere e a curare, nei limiti della sua professione, il paziente, aiutandolo a migliorare il suo status generale di salute, nell'interesse di tutta la comunità.

Il fisioterapista, nel garantire uno scrupoloso rispetto della personalità ed autonomia del paziente, gli assicura cure idonee nei limiti della sua competenza e coscienza, avvalendosi se necessario, dell'aiuto di colleghi specificamente qualificati.

Nella sua pratica il fisioterapista si impegna ad agire in modo corretto e onesto nei confronti dei colleghi, dei medici e di tutti coloro che lavorano in campo sanitario in modo da rafforzare la fiducia del paziente verso le specifiche professionalità.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri che competono al fisioterapista, nuoce non solo al suo prestigio personale ma anche alla buona immagine professionale.

Cosciente dell'evolvere delle tecniche e dei continui sviluppi della professione, il fisioterapista si impegna a tenersi al passo con i tempi e stimolare l'interdisciplinarietà con le altre professioni legate alla salute pubblica.

II. Direttive concernenti la professione

Generalità

Il fisioterapista prescindendo da eventuali sentimenti verso il paziente eroga la propria prestazione nel rispetto della sfera privata di quest'ultimo.

Cure

- Il fisioterapista opera nei differenti settori di sua competenza, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.
- Il fisioterapista cura il paziente sulla base di una diagnosi e di una richiesta fatta dal medico; decide i trattamenti conformemente al risultato delle sue osservazioni.
- Il fisioterapista cerca di stabilire un rapporto terapeutico di comune accordo con il paziente. Egli si astiene da qualsiasi abuso che potrebbe derivare dal rapporto con pazienti, collaboratori e terzi.
- Il fisioterapista si impegna a favorire un lavoro interdisciplinare efficace tra le varie figure coinvolte nella cura del paziente.
- Il fisioterapista si impegna a rispettare il segreto professionale e a tutelare le informazioni a lui affidate. Tratta con la massima riservatezza le informazioni relative a persone e ad Istituzioni, ricevute nell'ambito dei suoi rapporti professionali. Nell'interesse del paziente, il fisioterapista informa il medico curante sul decorso e sull'esito del trattamento. Se disposizioni di legge e un ordine emesso dalle autorità competenti rendono necessarie l'inoltro delle informazioni in suo possesso, il fisioterapista deve comunicare questo fatto agli interessati, indicando loro il motivo e il contenuto delle informazioni.

Direttive Deontologiche

Mandato di cura e libera scelta del fisioterapista

Il fisioterapista, nel rispetto dei diritti del paziente di scegliersi la persona o la struttura per le proprie cure, è altresì libero di accettare o di declinare il mandato terapeutico. Il fisioterapista qualora lavori a nome o su mandato di terzi o di un Istituto di cura, non può declinare il mandato di cura.

Comportamento in pubblico

Attività pubblica e mediatica

La partecipazione a conferenze pubbliche o la collaborazione con la stampa scritta e audiovisiva, non per fini pubblicitari, costituisce opportuna occasione di informazione su aspetti particolari della fisioterapia.

Informazioni e pubblicità

La pubblicità dell'attività professionale è subordinata alle indicazioni delle leggi cantonali vigenti (Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario - Legge Sanitaria).

Il fisioterapista pubblica, in modo corretto e contenuto, la sua qualifica professionale e le altre informazioni necessarie ai pazienti, ai medici e ai colleghi. Nell'esercizio della sua professione, il fisioterapista rinuncia a ricorrere a una pubblicità non oggettiva, menzognera o che possa nuocere alla reputazione della professione fisioterapica.

Ulteriori dettagli sono regolati nelle direttive sull'informazione e la pubblicità (allegato).

Onorari

Le note d'onorario di fisioterapia per prestazioni non soggette a tariffa, devono essere formulate con precisione e chiarezza.

Campo d'applicazione

Le presenti direttive della professione sono vincolanti per tutti i membri della ASF - Associazione Ticino.

Le presenti Direttive Deontologiche sono state approvate dall'Assemblea straordinaria del 10.12.2003 tenutasi a Manno, entrano immediatamente in vigore e sostituiscono integralmente le Direttive Deontologiche annesse agli Statuti della ASF - Associazione Ticino del 20.12.2000.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA

Associazione Ticino

Il Presidente Il Vicepresidente

I. Tossut M. Scantamburlo

Direttive Deontologiche

Direttive sull'informazione e la pubblicità (allegato)

1. Informazioni ammesse

- 1.1. L'informazione al pubblico è considerata necessaria quando facilita la scelta del fisioterapista appropriato.
- 1.2. La scelta è facilitata con le seguenti informazioni:
 - a) le qualifiche professionali;
 - b) la carriera professionale, l'età, le conoscenze linguistiche;
 - c) le prestazioni a domicilio, gli orari di apertura dello studio;
 - d) le forme di collaborazione o l'indicazione di collaboratori (per es. studio di gruppo);
 - e) offerte di prestazioni personali inerenti la professione;
 - f) l'appartenenza ad associazioni professionali;

2. Pubblicità illecita

- 2.1. Un'informazione è ritenuta non oggettiva in particolar modo:
 - a) qualora non garantisca l'obiettività dovuta, e non risponda, nel tenore e nella forma, al bisogno di informazione del pubblico dei pazienti, dei medici e dei colleghi;
 - b) quando non permette l'identificazione del responsabile;
- 2.2. Un'informazione è ritenuta menzognera qualora non corrisponda ai fatti.
- 2.3. Un'informazione è ritenuta fuorviante quando le prestazioni fisioterapiche riconosciute vengono accostate a altre forme di "terapia" o cura del corpo.
- 2.4. L'informazione nuoce alla reputazione della professione fisioterapica, in particolar modo quando:
 - a) stabilisce dei paragoni a discredito dei colleghi, per es. con affermazioni spregiative sulla loro attività e sui loro metodi professionali, contiene raccomandazioni provenienti dai pazienti o ad essi riferite;
 - b) serve a vantare i propri meriti o descrive la propria attività in uno stile apertamente pubblicitario, insistente e appariscente;
 - c) fa nascere nel pubblico speranze illusorie o è di natura tale da falsare l'opinione;
 - d) manca di serietà ed offende la dignità ed il buon costume;
 - e) mira principalmente all'effetto pubblicitario;

Per la Commissione Deontologica
ASF - ASSOCIAZIONE TICINO
Falvio Molteni, Presidente